Sent. n. 85/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr.	Luigi	CIRILLO	Presidente
dr.	Rocco	LOTITO	Consigliere
dr.ssa	Maria Gabriella	DODARO	Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 9128 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale presso questa Sezione, nei confronti di:

1. **Clemente PATERNO'** (C.F.: PTRCMN61A04D180X), nato a Cropalati (CS) il 04 gennaio 1961, residente in Gorgoglione (MT) al rione Europa n. 2;

Visto l'atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa

CONVENUTO-CONTUMACE

udito, nella pubblica udienza del 16 dicembre 2025, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Adamo Nicola Pepe che ha concluso come da verbale di udienza, nessuno è comparso per il convenuto;

premesso in

FATTO

1. Con **atto di citazione** depositato in data **27 gennaio 2025**, la Procura Regionale ha citato nel presente giudizio di responsabilità amministrativa il Signor Clemente Paternò.

Nell'atto di citazione è stato rappresentato che l'istruttoria ha tratto origine da una notizia apparsa su una testata giornalistica locale, alla quale ha fatto seguito una comunicazione, in data 15 giugno 2021, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, concernente l'avvio del procedimento penale n. 1230/2020 R.G.N.R. mod. 21 a carico del Sig. Paternò Clemente, imputato ex artt. 81 cpv, 314 e 476, comma 1, c.p. dei reati di peculato e falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici.

Dall'esposizione in fatto contenuta nell'atto introduttivo, e dalla documentazione allo stesso allegata, si evince quanto segue.

Al Sig. Paternò – all'epoca dei fatti Responsabile dell'Ufficio ragioneria, Area Economico–Finanziaria del Comune di Gorgoglione (MT) – è stato contestato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera di essersi appropriato indebitamente della complessiva somma di € 407.478,99 (ridotta dal GUP presso il Tribunale di Matera da € 407.478,99 ad € 399.122,54, con sentenza n. 156/2023, all'esito del giudizio abbreviato RG GIP 713/2020) attraverso la formazione di falsi mandati di pagamento, con conseguente liquidazione degli importi sui conti correnti bancari privati cointestati con il Sig. Pastore Vincenzo e con la Sig.ra Cammisa Margherita, rispettivamente zio e moglie del convenuto, simulando, invece, pagamenti per importi IVA dovuti all'Erario, ovvero pagamenti per fittizi servizi resi da altri soggetti e disponendo che le somme impegnate fossero liquidate dalla BPER Banca, filiale di

Gorgoglione – incaricata di svolgere il servizio di tesoreria per il Comune – in favore suo e di altri suoi stessi congiunti.

Dall'esame dell'atto di citazione e dei documenti allegati risulta che:

i) in data 12 maggio 2021 è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio dal Pubblico Ministero;

ii) con sentenza n. 156/2023 il GIP presso il Tribunale di Matera ha emesso sentenza di condanna nei confronti del Sig. Paternò, dichiarandolo responsabile dei reati a lui ascritti e condannandolo alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore del Comune di Gorgoglione, costituitosi parte civile, liquidati in euro 399.122,54, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

iii) alla data della redazione dell'atto di citazione, il procedimento penale a carico del Sig. Paternò era pendente innanzi alla Corte di Appello di Potenza con il numero di ruolo RG 713/2023.

La Procura erariale ha indicato (alle pagine 4, 5, 6 e 7 dell'atto di citazione) ed allegato (quali documenti sub doc. 03.03.03 allegati all'atto di citazione e depositati in Giudico), a corredo della propria domanda, tutti i mandati di pagamento indebitamente effettuati dal Sig. Paternò che, nella veste di Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Gorgoglione, era l'unico dipendente comunale che aveva il potere di emettere i citati mandati di pagamento.

La Procura, in particolare, ha evidenziato che il Sig. Paternò era l'unico dipendente comunale che aveva il potere di emettere i predetti mandati di pagamento in quanto, per come emerso dalle s.i.t. rese dal Sindaco Nigro Carmine e dal Sig. Di Mauro Raffaele, titolare della società Office Information

s.a.s. che aveva fornito i software per la contabilità all'Amministrazione Comunale, le credenziali e le password per accedere al sistema "Numera", comprese le firme digitali, erano strettamente personali ed inequivocabilmente riconducibili al convenuto.

Inoltre, i pagamenti effettuati dal Sig. Paternò sui conti correnti n. 000009325059 (cointestato al convenuto ed a suo zio Pastore Vincenzo) e n. 000000100319 (cointestato al convenuto ed a sua moglie Cammisa Margherita) devono tutti considerarsi dolosamente effettuati al fine di appropriarsi indebitamente di risorse pubbliche, sicché – secondo l'assunto della Procura – nessun dubbio ricorre in ordine all'esistenza del nesso di causalità tra le condotte illecite del Paternò ed il pregiudizio economico subito dall'Amministrazione Comunale.

In conclusione, in ragione del comportamento doloso tenuto dal convenuto e del conseguente danno erariale, la Procura ha chiesto la condanna del Sig. Clemente Paternò al pagamento della somma di euro 399.122,54, oltre rivalutazione e interessi legali, nonché spese legali in favore dello Stato.

2. Fissata per la discussione l'udienza del 17 giugno 2025, la citazione ed il pedissequo **decreto presidenziale di fissazione d'udienza** sono stati notificati al convenuto dapprima presso la sua residenza in Gorgoglione ex art. 149 c.p.c. e, successivamente, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., presso la casa comunale di Gorgoglione quale luogo dell'ultima residenza conosciuta.

3. All'**udienza del 17 giugno 2025** – nel corso della quale nessuno è comparso per il convenuto – questa Sezione Giurisdizionale ha verificato l'irritualità del contraddittorio in ragione dell'invalidità della notifica effettuata nei confronti del Sig. Paternò in quanto, dopo l'infruttuosa notifica ex art. 149

c.p.c., non si era proceduto in alcun modo a ricerche anagrafiche o a tentativi di notificazione in Policoro – presso quello che sembra essere l'effettivo domicilio del convenuto – prima di fare luogo alla notificazione ex art. 143 c.p.c.. Per tali motivi, questa Sezione Giurisdizionale ha ordinato alla Procura di rinnovare la notificazione dell'atto di citazione, del decreto di fissazione di udienza e dell'ordinanza a verbale, fissando per la discussione del giudizio l'udienza del 16 dicembre 2025 ed assegnando al PM termine di 30 giorni per la notificazione.

4. L'atto di citazione, unitamente al decreto di fissazione di udienza e all'ordinanza a verbale resa all'udienza del 17 giugno 2025, è stato **notificato** al Sig. Clemente Paternò in data 3 luglio 2025, a mani proprie, presso il domicilio del figlio, sito in Policoro, alla Via Nicotera 82.

5. Alla **pubblica udienza del 16 dicembre 2025,** dichiarata la contumacia del convenuto, il Pubblico Ministero ha insistito per la condanna come da atto di citazione. Quindi, il giudizio è passato in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato a valutare la sussistenza del danno erariale patito dal Comune di Gorgoglione per avere il Sig. Clemente Paternò, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio ragioneria, Area Economico–Finanziaria del Comune di Gorgoglione e durante lo svolgimento delle proprie funzioni, effettuato plurimi pagamenti mediante bonifici sui conti corrente n. 000009325059 cointestato con Pastore Vincenzo (zio del convenuto) e n. 000000100319 cointestato con Cammisa Margherita (moglie del convenuto) per complessivi € 399.122,54, simulando pagamenti per importi IVA dovuti all'Erario, ovvero per servizi fittizi forniti da altri soggetti.

2. Sussiste, anzitutto, inequivocabilmente il **rapporto di servizio** tra

l'odierno convenuto ed il Comune di Gorgoglione, essendo il Signor Clemente Paternò dipendente del citato Comune, nominato Responsabile dell'Ufficio Ragioneria – Area Economico–Finanziaria dello stesso, come confermato dal Sindaco, dott. Carmine Nigro, nella denuncia da cui ha preso origine il procedimento penale, nonché nelle SIT rese innanzi agli agenti di polizia della Questura di Matera e come confermato, altresì, da tutti gli atti di causa, ivi compresi gli atti della causa civile relativa al licenziamento dell'odierno convenuto (cfr. ricorso ex art. 63, comma 2, D.lvo 165/2001 depositato innanzi al Tribunale di Matera, Sezione Lavoro nell'interesse del Sig. Paternò ed in cui il convenuto conferma che egli "*ha prestato servizio quale istruttore direttivo contabile / amministrativo – categoria D3 in favore del Comune di Gorgoglione*" sino all'08.09.2020).

3. Quanto alla **condotta contestata** e causativa del danno erariale, nessun dubbio sussiste in merito a quanto contestato dalla Procura. Sono presenti in atti, infatti, le copie di tutti i falsi mandati di pagamento riportati alle pagine 4, 5, 6 e 7 dell'atto di citazione comprovanti il pagamento della complessiva somma di € 399.122,54 sui conti correnti n. 000009325059 cointestato con Pastore Vincenzo (zio del convenuto) e n. 000000100319 cointestato con Cammisa Margherita (moglie del convenuto). Si tratta, in particolare, dei seguenti mandati di pagamento: n. 667 dell'11.08.2011 di euro 13.945,78, pagato il 16.08.2011, sul c/c 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 897 del 14.11.2012 di euro 9.945,29, pagato il 16.11.2012, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 546 del 09.07.2012 di euro 9.975,89, pagato l'11.07.2012, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 254 del 13.12.2012 di euro 9.975,89, pagato il 15.03.2012, sul c/c n. 000009325059 in favore di

Pastore Vincenzo; n. 1190 del 10.12.2013 di euro 5.950,00, pagato il 27.01.2013, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 922 del 18.10.2013 di euro 9.825,97, pagato il 21.10.2013, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 529 del 06.06.2013 di euro 9.840,27 del 06.06.2013, pagato il 06.06.2013, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 1240 del 22.12.2014 di euro 9.543,65, pagato il 29.01.2014, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 1239 del 22.12.2014 di euro 8.954,63, pagato il 29.12.2014, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 817 del 29.08.2014 di euro 8.948,25, pagato il 29.08.2014, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 1120 del 28.11.2014 di euro 8.925,74, pagato il 02.02.2014, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 537 del 19.06.2014 di euro 6.943,76, pagato il 23.06.2014, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 1011 del 02.12.2015 di euro 1.895,58, pagato il 03.12.2015, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n.1010 del 02.12.2015 di euro 8.000,00, pagato il 03.12.2015, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 648 del 04.09.2015 di euro 8.975,65, pagato il 04.09.2015, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 448 del 06.07.2015 di euro 9.784,56, pagato il 08.07.2015, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 214 del 17.04.2015 di euro 8.850,25, pagato il 28.04.2015, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 1090 del 15.12.2016 di euro 2.055,59, pagato il 16.12.2016, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 868 del 16.11.2016 di euro 9.589,75, pagato il 18.11.2016, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 737 del 13.09.2016 di euro 7.986,25, pagato il 16.09.2016, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 641 del

12.08.2016 di euro 8.954,66, pagato il 25.08.2016, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 271 del 08.06.2016 di euro 9.542,45, pagato il 15.06.2016, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 1025 del 12.12.2017 di euro 12.895,70, pagato il 13.12.2017, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 741 del 25.09.2017 di euro 10.823,47, pagato il 25.09.2017, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 582 del 27.07.2017 di euro 9.978,35, pagato il 28.07.2017, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 434 del 23.06.2017 di euro 9.879,56, pagato il 23.06.2017, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 191 del 28.04.2017 di euro 9.853,27, pagato il 03.05.2017, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 971 del 17.12.2017 di euro 16.849.58, pagato il 17.12.2018, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 683 del 27.09.2018 di euro 23.571,46, pagato il 05.10.2018, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 553 del 27.07.2018 di euro 13.804,45, pagato il 27.07.2018, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 452 del 28.06.2018 di euro 6.950,00, pagato il 29.06.2018, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 176 del 20.04.2018 di euro 13.804.45, pagato il 20.04.2018, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 881 del 30.10.2019 di euro 17.500,00, pagato il 04.11.2019, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 706 del 04.09.2019 di euro 13.656,88, pagato il 05.09.2019, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 666 del 09.08.2019 di euro 4.735,81, pagato il 12.08.2019, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 665 del 09.08.2019 di euro 7.934,34, pagato 12.08.2019, sul c/c n. 000009325059 in favore di Pastore Vincenzo; n. 402 del 26.04.2019 di euro 19.500,00, pagato il 26.04.2019, sul c/c n. 000009325059 in

favore di Pastore Vincenzo; n. 230 del 06.05.2020 di euro 18.975,36, pagato il 07.05.2020, sul c/c n. 000000100319 in favore di Cammisa Margherita.

Dall'esame dei citati mandati di pagamento è emerso che ogni anno il Sig. Paternò aveva agito secondo un modello collaudato, effettuando un numero contenuto di mandati di pagamento (circa 5 all'anno), tutti diretti alla banca BPER ed in favore del prozio, Sig. Pastore Vincenzo, nonché associando formalmente i mandati di pagamento a determinazioni esecutive (il cui numero era espressamente indicato nel mandato) realmente adottate dal Comune di Gorgoglione. Sul mandato di pagamento diretto alla banca appariva il nome di Pastore Vincenzo con il numero di una determinazione esecutiva adottata dal Comune; tuttavia, al fine di dare apparente regolarità contabile ai pagamenti disposti, il Signor Paternò modificava i documenti contabili del Comune, mutando in essi i capitoli di bilancio, i nominativi dei creditori (individuati perlopiù nell'Erario dello Stato, in altri enti pubblico o in enti morali no profit quali "Istituto Suore Riparatrici Sacro Cuore D.", "Villaggio del fanciullo S. Antonio" o "Comune di Castelmezzano"), le causali (inventate volta per volta dal Paternò) e gli importi dei pagamenti.

Nel corso degli anni 2010-2016 i mandati di pagamento elaborati dal Paternò erano cartacei e erano stati da lui firmati con firma autografa in tre copie, di cui la prima rimasta in banca, la seconda trattenuta per sé e la terza restituita al Comune con il timbro "pagato". La banca BPER ha fornito al Comune richiedente copia dei mandati di pagamento - acquisiti agli atti del procedimento penale e del presente giudizio - recanti la sottoscrizione del Responsabile del Servizio Finanziario Paternò, il timbro "pagato", l'indicazione del Signor Pastore Vincenzo quale beneficiario del pagamento e finte causali di

pagamento, quali ad esempio: "*trasferimenti contributo L.R.n. 3 del 09.02.2016*", "*acconto cessione terreno f. 12 p.lla 373*", "*rimborso seconda rata casa di riposo 2016*", "*trasferimenti rette struttura anziani*". Tutti i predetti mandati di pagamento – firmati con firma autografa dal Paternò - indicano causali di pagamento fittizie e corrispondono a pagamenti privi di qualsivoglia giustificazione causale.

Tutti i mandati di pagamento successivi al 2016, invece, sono stati disposti digitalmente e per ciascuno di essi il Signor Paternò ha creato due copie con lo stesso numero ed importo, ma con beneficiari diversi e causali diverse. A titolo esemplificativo, il mandato di pagamento n. 881 del 30.10.2019, dell'importo di € 17.500,00 indicava quale oggetto "*versamento IVA split payment*" nella copia per il Comune, mentre nella copia inviata alla Banca per la liquidazione indicava "*creditore PASTORE Vincenzo, contributo L.R. del 14.01.2007*". Ovviamente, anche i beneficiari erano differenti perché nella copia agli atti del Comune risultava beneficiario l'Erario dello Stato, mentre nella sola copia inviata alla Banca per la liquidazione risultava beneficiario il Sig. Pastore Vincenzo.

L'ultimo mandato di pagamento oggetto di contestazione risulta effettuato per euro 18.975,36 sul conto corrente cointestato al convenuto ed alla moglie, Cammisa Margherita, e anch'esso reca differente causale e differente beneficiario nella copia conservata agli atti della contabilità del Comune di Gorgoglione. In particolare, nella copia agli atti del Comune è indicato "Erario dello Stato" quale beneficiario e "Iva art. 17 comma 3 D.P.R. 633/72" quale oggetto, mentre nella copia consegnata alla Banca è indicata la signora "Commissa Margherita" quale beneficiaria ed è indicata la causale "rimborso

contributo L.R. n. 5/2016 annualità 2018, rimborso rette".

Risulta, inoltre, dagli atti del processo penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento penale dal Sindaco del Comune di Gorgoglione e dal fornitore del *software* informatico utilizzato per i pagamenti, che l'unica persona che disponeva delle chiavi di accesso per effettuare i pagamenti contestati era l'odierno convenuto.

In particolare, il Sig. Paternò Clemente, nella sua qualità di responsabile del settore finanziario del Comune di Gorgoglione, era l'unico dipendente comunale che aveva il potere di emettere i mandati di pagamento. Inoltre, tutti i pagamenti successivi al 20.10.2016 erano stati emessi in formato elettronico, mediante l'utilizzo del sistema applicativo NTV Tesoway fornito dalla società Numera Spa (cfr. allegato n. 2 all'informativa resa nel processo penale) e le credenziali e le password per accedere al sistema "Numera", comprese le firme digitali, utilizzate per emettere i falsi mandati di pagamento erano strettamente personali e risultavano assegnate all'odierno convenuto. Sul punto è probante la dichiarazione resa nell'ambito del procedimento penale (cfr. SIT del 22 giugno 2020, resa innanzi agli Ufficiali di PG della questura di Matera ed acquisita agli atti del presente procedimento) dal Signor Di Mauro Raffaele, titolare della società Office Information s.as., ossia della società fornitrice dei software per la contabilità comunale, che ha confermato che il signor Paternò aveva un profilo operativo abilitato ad operare sul sistema informatico contabile "Civilia Next" ed era abilitato ad operare sul portale "Numera Tesoway", facente capo alla Banca BPER che svolgeva i servizi di tesoreria per il comune di Gorgoglione. Il Sig. Di Mauro, in particolare, ha confermato che per i mandati di pagamento del Comune "*La firma digitale va necessariamente apposta dal Responsabile*

dell'Area Finanziaria dell'ente" e che "*il titolare del potere di firma digitale è già stato in precedenza comunicato dal Comune alla Banca*", confermando che sia nella piattaforma Next, sia nella piattaforma Numera "*ogni mandato è assolutamente univoco, salvo eventuali modifiche o cancellazioni che vengono tracciate*".

Dagli accertamenti condotti dal personale di Polizia della Questura di Matera risulta, ancora, che l'indirizzo IP (gestito dall'operatore telefonico Vodafone) dal quale sono stati disposti on line i mandati di pagamento relativi all'ultimo anno (ossia relativi al 2020) era associato all'utenza mobile intestata all'odierno convenuto Paternò.

Quanto, invece, ai pagamenti disposti in favore del Sig. Pastore Vincenzo prima del 20.10.2016 ed effettuati mediante mandati di pagamento cartacei, deve precisarsi che risulta inequivocabilmente dalle copie consegnate dalla Banca tesoriera che essi sono stati firmati direttamente dal convenuto Paternò Clemente nella sua qualità di responsabile del settore finanziario del Comune di Gorgoglione.

4. Nessun dubbio sussiste, inoltre, in merito al **nesso di causalità** tra la condotta posta in essere dal convenuto ed il danno erariale, essendosi il convenuto appropriato indebitamente di somme destinate a finalità pubbliche e di cui aveva la disponibilità in ragione del proprio ufficio (Responsabile dell'Ufficio ragioneria – area economico-finanziaria del Comune di Gorgoglione) e dell'esercizio delle proprie funzioni, così creando un detrimento ed arrecando un conseguente danno erariale alla cassa economale del Comune di Gorgoglione, depauperato di ingenti risorse da destinarsi a pubbliche finalità e, invece, convogliate su due conti correnti cointestati allo stesso convenuto ed

a suoi prossimi parenti.

5. Deve pure ritenersi la **sussistenza dell'elemento psicologico del dolo** contestato dalla Procura, avendo il convenuto agito scientemente, volontariamente e reiteratamente al fine di procurare un indebito profitto a se stesso e/o a suoi congiunti (la moglie e lo zio), cointestatari dei conti corrente beneficiari degli indebiti pagamenti. La certa intenzionalità della condotta del convenuto risulta comprovata: i) dalla falsificazione dei mandati di pagamento, recanti diversa causale e diverso beneficiario nelle copie custodite presso il Comune rispetto a quelle inviate alla Banca tesoriere; ii) dalla reiterazione della condotta per ben 9 anni e mediante 38 distinti mandati di pagamento; iii) dall'arricchimento del convenuto conseguito per effetto della condotta stessa, essendo stati i pagamenti dirottati su conti correnti cointestati al convenuto ed ad un suo prozio e, quanto all'ultimo pagamento, al convenuto e a sua moglie.
Non sussiste dubbio alcuno, infatti, in ordine alla circostanza che il convenuto abbia dolosamente e reiteratamente falsificato i mandati di pagamento allo scopo di appropriarsi delle somme di denaro ivi indicate. Depone inequivocabilmente in questo senso sia l'intervenuta indebita alterazione del beneficiario effettivo del pagamento, sia l'intervenuta creazione di mandati di pagamento con causale fittizia, sia il dato decisivo che i beneficiari dei riversamenti finanziari erano sempre, senza alcuna ragione giustificativa, lo stesso convenuto ovvero soggetti a lui legati da rapporti familiari (cfr. in tal senso, in analoga fattispecie, Corte dei conti, Sez. Giur. Lombardia, n. 101/2023).

6. Infine, sussiste il **danno erariale** contestato dalla Procura e quantificato in € 399.122,54. Si tratta, infatti, di importo riveniente dalla somma di tutti i

pagamenti oggetto di contestazione (sopra enumerati ed allegati all'atto di citazione), costituenti indubbiamente un danno per il Comune di Gorgoglione che ha subito la sottrazione di tali somme, che avrebbero dovuto essere destinate al perseguimento di pubbliche finalità.

7. In ragione di quanto sopra evidenziato sussistono tutti gli elementi posti alla base della contestata responsabilità amministrativa e, dunque, tutti i presupposti per l'accertamento della responsabilità del convenuto, che conducono al pieno accoglimento della domanda formulata dalla Procura. Deve quindi pronunziarsi la **condanna** del convenuto al pagamento della complessiva somma di € 399.122,54, oltre rivalutazione monetaria sulla somma suddetta, da calcolare secondo indici ISTAT dalla data dei singoli esborsi alla presente decisione (essendo l'obbligazione risarcitoria di valore), nonché interessi legali sulla somma così rivalutata dalla presente sentenza al soddisfo.

8. Ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 5, c.g.c., le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da nota segretariale a margine della presente decisione.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte, così decide:

a) accoglie la domanda, e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento di quanto in motivazione specificato;

b) condanna il convenuto a pagamento delle spese di giustizia, liquidate come da nota segretariale a margine della presente decisione.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2025.

L'estensore Il Presidente

f.to digitalmente

(Maria Gabriella DODARO)

f.to digitalmente

(Luigi CIRILLO)

Depositata in Segreteria il 29 dicembre 2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Agata Vasta

firmato digitalmente